

STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA
COMMERCIALISTI – REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

Como, 21.1.2015

INFORMATIVA N. 2/2015

Legge di stabilità 2015 Principali novità fiscali

INDICE

1	PREMESSA	pag. 3
2	SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITA' IN MATERIA FISCALE	pag. 3
	Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo	pag. 3
	Regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi da beni immateriali (c.d. "patent box").....	pag. 4
	Detrazione IRPEF per interventi volti al recupero del patrimonio edilizio.....	pag. 4
	Detrazione IRPEF per gli immobili interamente ristrutturati.....	pag. 4
	Detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici (c.d. "bonus mobili" o "bonus arredamenti").....	pag. 4
	Detrazione IRPEF/IRES per interventi di riqualificazione energetica degli edifici	pag. 5
	Ritenuta d'acconto sui bonifici "agevolati"	pag. 5
	Bonus bebè /famiglie numerose	pag. 5
	Credito d'imposta per investimenti in aree svantaggiate - investimenti iniziati ante 1.1.2007	pag. 5
	"Nuova Sabatini" - rifinanziamento	pag. 5
	Regime fiscale agevolato per autonomi	pag. 5
	Bonus in busta paga per i lavoratori dipendenti e assimilati - messa a regime	pag. 7
	Imposta sostitutiva sul risultato della gestione dei fondi pensione	pag. 7
	Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR	pag. 7
	Polizze vita	pag. 7
	Revisione delle black list - costi derivanti da operazioni con paradisi fiscali e Controlled Foreign Companies (CFC)	pag. 7

Informativa n. 2/2015 – pag. 1

STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA
COMMERCIALISTI – REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

<i>Riapertura della rideterminazione del costo di partecipazioni e terreni</i>	<i>pag. 8</i>
<i>Buoni pasto elettronici - incremento della quota non tassata</i>	<i>pag. 8</i>
<i>Modifica alla detrazione e alla deduzione per le erogazioni liberali a favore delle ONLUS</i>	<i>pag. 8</i>
<i>Lavoratori dipendenti "frontalieri" - franchigia di esenzione - aumento</i>	<i>pag. 8</i>
<i>Contribuenti di Campione d'Italia - franchigia di esenzione IRPEF per i redditi prodotti in euro</i>	<i>pag. 8</i>
<i>Deducibilità integrale dei costi dei dipendenti a tempo indeterminato</i>	<i>pag. 8</i>
<i>Credito d'imposta per i soggetti privi di dipendenti</i>	<i>pag. 8</i>
<i>Meccanismo del "reverse charge" - estensione dell'ambito applicativo</i>	<i>pag. 9</i>
<i>Meccanismo dello "split payment"</i>	<i>pag. 9</i>
<i>Aliquota del 22% per le cessioni di pellet in legno</i>	<i>pag. 9</i>
<i>Novità in materia di presentazione della dichiarazione annuale IVA</i>	<i>pag. 9</i>
<i>Aliquote TASI per l'anno 2015</i>	<i>pag. 9</i>
<i>IMU sui terreni agricoli</i>	<i>pag. 9</i>
<i>Tasse automobilistiche su veicoli d'interesse storico con più di 20 anni</i>	<i>pag. 10</i>
<i>Incentivi alla rottamazione e acquisto di veicoli</i>	<i>pag. 10</i>
<i>Termini di decadenza per la notifica degli atti impositivi e ravvedimento operoso</i>	<i>pag. 10</i>
<i>Adesione ai Processi verbali di constatazione</i>	<i>pag. 10</i>
<i>Adesione agli inviti al contraddittorio</i>	<i>pag. 10</i>
<i>Acquiescenza "rinforzata"</i>	<i>pag. 11</i>
<i>Compensazione crediti commerciali verso Pubbliche Amministrazioni con somme iscritte a ruolo - proroga per il 2015</i>	<i>pag. 11</i>

STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA
COMMERCIALISTI – REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

1 PREMESSA

Con la L. 23.12.2014 n. 190 è stata emanata la “legge di stabilità per il 2015”, entrata in vigore il 1.1.2015.

2 SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA FISCALE

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale, contenute nella legge di stabilità 2015.

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo	<p>Viene modificata la disciplina del credito d'imposta (pari al 25-50%) per le attività di ricerca e sviluppo. La “nuova” agevolazione è riconosciuta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuati da tutte le imprese nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 e fino a quello in corso al 31.12.2019.</p> <p>Attività di ricerca e sviluppo agevolabili Sono agevolabili: i lavori sperimentali o teorici e attività di ricerca pianificata finalizzati all'acquisizione di nuove conoscenze; l'acquisizione e utilizzo delle conoscenze per produrre nuovi prodotti, processi o servizi; nonché la produzione e collaudo di questi ultimi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.</p> <p>Costi di ricerca e sviluppo agevolabili Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono agevolabili le spese relative al personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, in possesso di specifici titoli in ambito tecnico o scientifico, le quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio con un costo unitario non inferiore a 2.000,00 euro (al netto dell'IVA), le spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start up innovative, competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica.</p> <p>Misura dell'agevolazione Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015 (2012, 2013 e 2014, per i soggetti “solari”). La misura è elevata al 50% con riferimento alle spese per personale altamente qualificato e per contratti di ricerca “extra muros”, ovvero commissionate dall'impresa a strutture esterne. Al fine di accedere all'agevolazione, devono essere sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a 30.000,00 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di 5.000.000,00 euro per ciascun beneficiario.</p> <p>Utilizzo del credito d'imposta Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24 e deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Ai fini della fruizione del credito d'imposta non si applica sia il limite annuale di utilizzazione dei crediti d'imposta, pari a 250.000,00 euro, che il limite massimo per la compensazione di 700.000,00 euro.</p>

STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA
COMMERCIALISTI – REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

<p>Regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi da beni immateriali (c.d. "patent box")</p>	<p>A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014, viene introdotto un regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall'utilizzo e/o dalla cessione di alcune tipologie di beni immateriali quali opere dell'ingegno, brevetti industriali, marchi, processi, formule e informazioni, relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.</p> <p>Soggetti beneficiari Possono fruire dell'agevolazione tutti i titolari di reddito d'impresa a condizione che svolgano attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con Università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla produzione di beni immateriali.</p> <p>Regime di tassazione agevolato L'agevolazione consiste nell'esclusione dal reddito complessivo del 50% (30% nel 2015 e 40% nel 2016) dei redditi derivanti dalla concessione in uso a terzi o dall'utilizzo diretto dei beni immateriali sopra richiamati. La quota di reddito agevolabile è determinata sulla base del rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale e i costi complessivi sostenuti per produrre tale bene.</p> <p>Durata dell'opzione L'opzione per il regime di tassazione agevolata ha durata per cinque esercizi sociali ed è irrevocabile.</p>
<p>Detrazione IRPEF per interventi volti al recupero del patrimonio edilizio</p>	<p>È prorogata la detrazione IRPEF del 50% delle spese sostenute per interventi volti al recupero del patrimonio edilizio sostenute fino al 31.12.2015. Rimane invariato il limite massimo di spesa detraibile pari a 96.000,00 euro. Relativamente alle misure antisismiche e alle opere di messa in sicurezza statica degli edifici è prorogata la detrazione IRPEF del 65% per le spese sostenute fino al 31.12.2015, nel limite massimo di 96.000,00 euro per ciascuna unità immobiliare facente parte dell'edificio.</p>
<p>Detrazione IRPEF per gli immobili interamente ristrutturati</p>	<p>La detrazione IRPEF del 36-50% delle spese sostenute per l'acquisto o assegnazione di unità immobiliari site in fabbricati interamente recuperati con interventi di restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione da imprese e cooperative edilizie, è prorogata in relazione agli atti di acquisto o assegnazione effettuati fino al 31.12.2015, entro l'importo massimo di 96.000,00 euro per unità immobiliare. E' inoltre previsto l'allungamento, da 6 mesi a 18 mesi, del termine previsto dall'ultimazione dei lavori entro cui deve avvenire la cessione.</p>
<p>Detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici (c.d. "bonus mobili" o "bonus arredamento")</p>	<p>La detrazione IRPEF del 50% per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici adibiti all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione si applica alle spese sostenute fino al 31.12.2015, nel limite massimo di spesa pari a 10.000,00 euro e indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione.</p>

STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA
COMMERCIALISTI – REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

Detrazione IRPEF/IRES per interventi di riqualificazione energetica degli edifici	<p>La detrazione IRPEF/IRES del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (anche relativi a parti comuni di edifici condominiali) si applica alle spese sostenute fino al 31.12.2015.</p> <p>La detrazione IRPEF/IRES del 65% è estesa alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente:</p> <ul style="list-style-type: none">• per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari (es. tende da sole e veneziane) sostenute dall'1.1.2015 al 31.12.2015, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000,00 euro;• per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale e impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sostenute dall'1.1.2015 al 31.12.2015, nel limite massimo di detrazione pari a 30.000,00 euro.
Ritenuta d'acconto sui bonifici "agevolati"	<p>È aumentata dal 4% all'8% la misura della ritenuta sui pagamenti effettuati con bonifico in relazione ad oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta.</p>
Bonus bebè/ famiglie numerose	<p>Per ogni figlio nato o adottato tra l'1.1.2015 e il 31.12.2017, l'INPS eroga, su domanda del nucleo familiare e fino al compimento del terzo anno di età (ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione) un assegno mensile di importo pari a:</p> <ul style="list-style-type: none">• 960,00 euro annui (80,00 euro mensili), se il valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza non è superiore a 25.000,00 euro annui;• 1.920,00 euro annui (160,00 euro mensili), se il valore dell'ISEE non è superiore a 7.000,00 euro annui. <p>Per il 2015 sono inoltre riconosciuti buoni per l'acquisto di beni e servizi al fine di contribuire alle spese per il mantenimento dei figli, a favore dei nuclei familiari:</p> <ul style="list-style-type: none">• con un numero di figli minorenni pari o superiore a quattro;• in possesso di una situazione economica corrispondente a un valore ISEE non superiore a 8.500,00 euro annui.
Credito d'imposta per investimenti in aree svantaggiate - investimenti iniziati ante 1.1.2007	<p>Viene precisato che il credito d'imposta si applica agli investimenti in aree svantaggiate effettuati dall'1.1.2007 e ultimati entro il 31.12.2013, anche se le opere sono relative a progetti di investimento iniziati in data anteriore all'1.1.2007, salvo che gli stessi non costituiscano mero completamento di investimenti già agevolati.</p>
"Nuova Sabatini" - rifinanziamento	<p>Viene rifinanziata la "Nuova Sabatini", agevolazione che consiste nel riconoscimento di finanziamenti agevolati e contributi in conto interessi per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese.</p>
Regime fiscale agevolato per autonomi	<p>È istituito un nuovo regime fiscale agevolato per autonomi applicabile, a decorrere dall'1.1.2015, alle persone fisiche esercenti attività d'impresa, d'arte o professione in possesso dei seguenti requisiti nell'anno precedente:</p> <ul style="list-style-type: none">• ricavi conseguiti o compensi percepiti (eventualmente ragguagliati ad anno) da 15.000 a 40.000 euro, diversi a seconda del codice ATECO 2007 che contraddistingue l'attività esercitata;• sostenimento di spese complessivamente non superiori a 5.000,00 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente, collaborazioni, ecc.;• costo complessivo dei beni mobili strumentali, al lordo degli ammortamenti,

(segue)

non superiore a 20.000,00 euro, inclusi i beni in *leasing*, *locazione*, *noleggio* e *comodato* e il 50% dei beni detenuti promiscuamente;

- redditi conseguiti nell'attività d'impresa o di lavoro autonomo prevalenti rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Durata del regime e cause di esclusione

Il regime può essere applicato fino a quando se ne possiedono i requisiti d'accesso o si verifica una o più delle condizioni di esclusione ed è precluso per i soggetti:

- che si avvalgono di regimi speciali IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- non sono residenti in uno degli Stati Membri UE;
- effettuano, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
- esercitano attività di lavoro autonomo o d'impresa in forma individuale e, contemporaneamente, partecipano a società di persone o associazioni professionali, ovvero a srl in regime di trasparenza.

Determinazione del reddito imponibile

Il nuovo regime è determinato forfetariamente applicando il coefficiente di redditività (dal 40 al 86%) previsto per la specifica attività svolta, all'ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d'imposta (calcolati secondo il principio di cassa). Sul reddito imponibile così determinato si applica un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, delle addizionali regionale e comunale e dell'IRAP pari al 15%.

Dal reddito imponibile possono essere dedotti i contributi previdenziali versati, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico e le perdite fiscali generate nei periodi d'imposta anteriori l'accesso al regime, secondo le regole ordinarie del TUIR.

Riduzione del reddito imponibile di 1/3 per inizio dell'attività

Per i soggetti che avviano *ex novo* un'attività è prevista un'ulteriore agevolazione per i primi tre anni di attività, consistente nella riduzione di un terzo del reddito imponibile.

Semplificazioni

E' prevista l'esclusione dall'obbligo di tenuta e registrazione delle scritture contabili, dall'assoggettamento a ritenuta d'acconto, dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri contabili e dalla comunicazione polivalente.

Ai fini IVA i contribuenti che applicano il regime agevolato non addebitano l'imposta a titolo di rivalsa e non detraggono l'imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti di beni e servizi.

Regimi contabili agevolati

Dal 2015 il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile con imposta sostitutiva al 5% e il regime delle nuove iniziative produttive, sono abrogati, tuttavia i soggetti che nel 2014 fruivano di detti regimi possono continuare ad applicarli fino a naturale scadenza, salva la possibilità di scegliere l'applicazione del nuovo regime forfetario se ne posseggono tutti i nuovi requisiti.

STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA
COMMERCIALISTI – REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

Bonus in busta paga per i lavoratori dipendenti e assimilati - messa a regime	<p>Viene messo a regime il “bonus” di 80,00 euro al mese destinato ai lavoratori dipendenti e ai titolari di alcuni redditi assimilati (es. compensi dei soci di cooperative, compensi percepiti per rapporti collaborazione coordinata e continuativa, borse di studio, ecc.) con un reddito complessivo IRPEF non superiore a 26.000,00 euro.</p> <p>Il <i>bonus</i> di 960,00 euro, è previsto in misura fissa qualora il lavoratore abbia un reddito complessivo fino a 24.000,00 euro; tuttavia se il reddito è superiore a 24.000,00 euro, ma inferiore a 26.000,00 euro, in tal caso, si applica un meccanismo “a scalare”, al crescere del reddito complessivo, che riduce progressivamente l'importo del <i>bonus</i> effettivamente spettante, fino ad annullarlo al raggiungimento del limite di 26.000,00 euro.</p> <p>Il <i>bonus</i> spetta anche ai:</p> <ul style="list-style-type: none">• soggetti che percepiscono somme a titolo di cassa integrazione guadagni, indennità di mobilità o di disoccupazione, che costituiscono proventi sostitutivi dei redditi di lavoro dipendente;• lavoratori dipendenti all'estero che sono tassati in Italia sulla base delle retribuzioni convenzionali;• lavoratori dipendenti “frontalieri”, tenendo conto del reddito di lavoro dipendente eccedente l'importo della franchigia di esenzione;• soggetti non residenti, a condizione che i redditi da lavoro siano imponibili in Italia.
Imposta sostitutiva sul risultato della gestione dei fondi pensione	<p>Dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2014 per i fondi pensione, è aumentata dall'11% al 20% l'imposta sostitutiva sul risultato della gestione e viene ridotta la base imponibile dell'imposta sostitutiva se il fondo investe in titoli di Stato.</p> <p>Se il risultato della gestione include proventi da titoli di Stato italiani e titoli equiparati o titoli di Stato esteri, tali redditi concorrono alla formazione della base imponibile in base al rapporto tra l'aliquota prevista dalle disposizioni vigenti per tali proventi (es.: 12,5% per i titoli di Stato italiani) e l'aliquota del 20%.</p> <p>Dal periodo d'imposta 2015 è previsto un credito d'imposta del 9% sul risultato della gestione, a condizione che sia investito in attività finanziarie a medio-lungo termine individuate con apposito decreto.</p>
Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR	<p>A decorrere dall'1.1.2015, viene portata dall'11% al 17% la misura dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR.</p>
Polizze vita	<p>A decorrere dall'1.1.2015, l'esenzione da IRPEF dei capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita viene limitata alle somme a copertura del rischio demografico, ovvero il rapporto tra durata della vita di una persona e la durata media della vita della popolazione.</p>
Revisione delle <i>black list</i> - costi derivanti da operazioni con paradisi fiscali e <i>Controlled Foreign Companies (CFC)</i>	<p>In materia di deducibilità dei costi derivanti da operazioni con paradisi fiscali, è prevista l'emanazione di un apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze per la revisione dei regimi fiscali privilegiati, con esclusivo riferimento alla mancanza di un adeguato scambio di informazioni. Dovrebbero, quindi, essere espunti dall'attuale <i>black list</i> taluni Stati che garantiscono lo scambio di informazioni, quali: Emirati Arabi Uniti, Ecuador, Filippine, isole Mauritius e Singapore.</p> <p>Riguardo il regime CFC, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014, il presupposto per l'attivazione di detto regime è rappresentato da un livello di tassazione inferiore al 50% di quello applicato in Italia; ciò dovrebbe determinare una revisione dell'attuale <i>black list</i>.</p>

STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA
COMMERCIALISTI – REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

Riapertura della rideterminazione del costo di partecipazioni e terreni	Viene riaperta la possibilità di rideterminare il costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti, al di fuori del regime d'impresa, alla data dell'1.1.2015, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze latenti mediante una perizia di stima redatta e asseverata da un professionista abilitato entro il 30.6.2015. La legge di stabilità ha però raddoppiato l'imposta sostitutiva portandola al 4% sulle partecipazioni non qualificate e all'8% sulle partecipazioni qualificate e sui terreni.
Buoni pasto elettronici - incremento della quota non tassata	A decorrere dall'1.7.2015, la quota non tassata per il dipendente dei "buoni pasto" esclusivamente in formato elettronico passa da 5,29 euro a 7 euro.
Modifica alla detrazione e alla deduzione per le erogazioni liberali a favore delle ONLUS	A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (2015 per i soggetti "solari"), vengono incrementate la detrazione d'imposta e la deduzione dal reddito d'impresa delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle ONLUS e dei soggetti che gestiscono iniziative umanitarie: <ul style="list-style-type: none">• da 2.065,00 euro a 30.000,00 euro, l'importo massimo su cui commisurare la detrazione IRPEF del 26% spettante alle persone fisiche;• da 2.065,83 euro a 30.000,00 euro, la deduzione ai fini IRPEF/IRES spettante alle imprese.
Lavoratori dipendenti "frontalieri" - franchigia di esenzione - aumento	A decorrere dall'1.1.2015, viene incrementato da 6.700,00 a 7.500,00 euro l'importo non imponibile del reddito di lavoro dipendente dei c.d. "lavoratori frontalieri", vale a dire dei lavoratori dipendenti residenti nel territorio dello Stato Italiano che prestano l'attività lavorativa all'estero in zona di frontiera o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto.
Contribuenti di Campione d'Italia - franchigia di esenzione IRPEF per i redditi prodotti in euro	A decorrere dall'1.1.2015, i redditi di pensione e di lavoro, prodotti in euro dai contribuenti persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia, concorrono a formare il reddito complessivo IRPEF per l'importo eccedente 6.700,00 euro.
Deducibilità integrale dei costi dei dipendenti a tempo indeterminato	A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (2015 per i soggetti "solari"), i costi riguardanti i dipendenti a tempo indeterminato diverranno interamente deducibili dalla base imponibile IRAP. Il beneficio compete alle imprese (incluse banche, altre società finanziarie e assicurazioni), ai titolari di reddito di lavoro autonomo (professionisti individuali e studi associati) e ai produttori agricoli titolari di reddito agrario. Viene inoltre confermata l'aliquota IRAP corrente, pari al 3,9%.
Credito d'imposta per i soggetti privi di dipendenti	A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (2015 per i soggetti "solari") viene concesso un credito d'imposta, pari al 10% dell'IRAP lorda determinata secondo le disposizioni ordinarie, a favore di quei soggetti che non impiegano lavoratori dipendenti. Il beneficio compete alle imprese, ai titolari di reddito di lavoro autonomo e ai produttori agricoli titolari di reddito agrario, a condizione che non impieghino lavoratori dipendenti né a tempo indeterminato (anche <i>part time</i>), né a tempo determinato (anche <i>part time</i>). La fruizione non è invece preclusa nell'ipotesi di impiego di collaboratori a progetto o collaboratori occasionali. Viene inoltre confermata l'aliquota IRAP corrente, pari al 3,9%.

STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA
COMMERCIALISTI – REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

Meccanismo del “reverse charge” - estensione dell’ambito applicativo	A decorrere dall’1.1.2015, il meccanismo del c.d. “reverse charge”, che prevede l’assolvimento dell’IVA in capo al committente o cessionario dell’operazione, viene esteso ad altre fattispecie quali ad esempio: prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici.
Meccanismo dello “split payment”	<p>A decorrere dall’1.1.2015, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nei confronti dello Stato e degli enti pubblici:</p> <ul style="list-style-type: none">• l’ente pubblico destinatario della cessione di beni o della prestazione di servizi corrisponde al fornitore il solo corrispettivo concordato per l’operazione (la base imponibile);• l’IVA relativa alla cessione di beni o alla prestazione di servizi è accreditata dall’ente in un apposito conto corrente vincolato, attraverso il quale verrà acquisita direttamente dall’Erario. <p>Ambito applicativo</p> <p>Rientrano nel regime dello “split payment” le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese a:</p> <ul style="list-style-type: none">• Stato e organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica;• enti pubblici territoriali e i consorzi;• Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;• istituti universitari;• aziende sanitarie locali e enti ospedalieri; enti pubblici di ricovero e cura avente prevalente carattere scientifico;• enti pubblici di assistenza e beneficenza e enti pubblici di previdenza. <p>Decorrenza</p> <p>Il regime dello “split payment” si applica alle operazioni fatturate a partire dall’1.1.2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi successivamente a tale data (comunicato Min. Economia e Finanze 9.1.2015 n. 7).</p>
Aliquota del 22% per le cessioni di pellet in legno	A decorrere dall’1.1.2015 alle cessioni di “pellet” di legno si applica l’aliquota IVA del 22% (prima 10%).
Novità in materia di presentazione della dichiarazione annuale IVA	<p>A decorrere dal periodo d’imposta 2015 la dichiarazione annuale IVA non potrà più essere presentata nell’ambito della dichiarazione dei redditi (modello UNICO), ma dovrà essere presentata entro il mese di febbraio.</p> <p>Viene contestualmente eliminato l’obbligo di presentazione della comunicazione annuale dati IVA.</p> <p>Gli adempimenti previsti per l’anno 2015 (comunicazione annuale e dichiarazione annuale relative all’anno di imposta 2014) non sono soggetti a modifiche.</p>
Aliquote TASI per l’anno 2015	Relativamente agli anni 2014 e 2015, è stato stabilito che le aliquote TASI possono essere ulteriormente aumentate dello 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni d’imposta o altre misure relative alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate.
IMU sui terreni agricoli	Viene prorogato al 26 gennaio 2015 il termine previsto per il versamento dell’Imposta municipale propria dovuta sui terreni agricoli. Per l’anno 2014 l’imposta è determinata tenendo conto dell’aliquota di base fissata dall’art. 13, co. 6, D.L.n.214 del 6 dicembre 2011, a meno che in detti comuni non siano state approvate specifiche aliquote per i terreni agricoli.

STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA
COMMERCIALISTI – REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

Tasse automobilistiche su veicoli d'interesse storico con più di 20 anni	Dal 1.1.2015 viene abrogata l'esenzione dal c.d. "bollo auto" per autoveicoli e motoveicoli con più di 20 anni considerati di particolare interesse storico e collezionistico, ovvero costruiti specificamente per le competizioni o a scopo di ricerca tecnica, estetica ovvero in vista di partecipazioni a esposizioni o mostre.
Incentivi alla rottamazione e acquisto di veicoli	Viene soppresso lo stanziamento relativo all'anno 2015 del fondo per gli incentivi all'acquisto di veicoli.
Termini di decadenza per la notifica degli atti impositivi e ravvedimento operoso	<p>In caso di presentazione di una dichiarazione integrativa (anche in occasione del ravvedimento operoso), i termini di decadenza per l'accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA sono computati prendendo come riferimento la dichiarazione integrativa stessa, limitatamente agli elementi oggetto di rettifica.</p> <p>Viene inoltre sensibilmente modificato l'istituto del ravvedimento operoso, distinguendo tra tributi amministrati o meno dall'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Relativamente ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, il ravvedimento non è più precluso dall'inizio di un controllo fiscale, ma solo dalla notifica dell'avviso di accertamento o di liquidazione del tributo, oppure delle comunicazioni bonarie emesse a seguito di liquidazione automatica/controllo formale della dichiarazione.</p> <p>Relativamente alle sanzioni, per tutte le violazioni ravvedibili con l'eccezione dell'omessa dichiarazione e a prescindere dall'ente titolare del potere impositivo, se l'errore o l'omissione vengono sanati entro novanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione o, quando non è prevista una dichiarazione periodica, entro novanta giorni dalla commissione della violazione, la riduzione della sanzione è pari a 1/9 del minimo.</p> <p>Decorrenza</p> <p>Trattandosi di norma procedimentale, dovrebbe trovare applicazione anche alle violazioni commesse negli anni antecedenti, sempre che non sia stato notificato l'atto impositivo.</p>
Adesione ai Processi verbali di constatazione	<p>Limitatamente alle imposte sui redditi e all'IVA, in caso di integrale adesione ai contenuti del verbale di constatazione, con apposita comunicazione entro trenta giorni dalla relativa consegna, le sanzioni sono ridotte a 1/6 del minimo edittale e gli importi possono essere versati ratealmente senza la prestazione di garanzie.</p> <p>Tale istituto viene abrogato, ma continua a trovare applicazione per i verbali consegnati sino al 31.12.2015.</p>
Adesione agli inviti al contraddittorio	<p>Per tutte le imposte che possono formare oggetto di adesione (imposte sui redditi, IVA e imposte d'atto), in caso di integrale adesione all'invito al contraddittorio finalizzato al successivo accertamento con adesione, con pagamento degli importi e invio dell'apposita comunicazione entro i quindici giorni antecedenti alla data prevista per l'incontro, le sanzioni sono ridotte a 1/6 del minimo edittale e gli importi possono essere versati ratealmente senza la prestazione di garanzie.</p> <p>Tale istituto viene abrogato, ma continua a trovare applicazione per gli inviti notificati sino al 31.12.2015.</p>

STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA
COMMERCIALISTI – REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

Acquiescenza "rinforzata"	<p>Per gli accertamenti che possono formare oggetto di adesione (imposte sui redditi, IVA e alcune tipologie di contestazioni sulle imposte d'atto), in caso di acquiescenza all'accertamento, con pagamento degli importi entro il termine per il ricorso, le sanzioni sono ridotte a 1/3 dell'irrogato e gli importi possono essere versati ratealmente senza la prestazione di garanzie.</p> <p>Le sanzioni sono ridotte a 1/6 in caso di mancata consegna, in precedenza, di un verbale di constatazione o di un invito al contraddittorio definibile.</p> <p>Quest'ultima forma di acquiescenza viene abrogata a decorrere dagli atti notificati dall'1.1.2016.</p>
Compensazione crediti commerciali verso Pubbliche Amministrazioni con somme iscritte a ruolo - proroga per il 2015	<p>In attesa di un decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze e dello Sviluppo economico, viene prorogata al 2015 la possibilità di utilizzare in compensazione, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, i crediti maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, che sono stati oggetto di apposita certificazione da parte dell'Ente debitore, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato.</p>

Studio Gorini s.t.p. a r.l.